

INSIDIE SULLE STRADE PUBBLICHE CHE CAUSANO ROVINOSE CADUTE.
SENTENZA N. 13357/2009 DEL TRIBUNALE DI MILANO

Con sentenza n. 13357/2009, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda risarcitoria proposta – con il patrocinio dell’Avv. Luigi Lucente – da un cittadino che, alla guida del proprio motociclo, mentre percorreva una strada urbana di una metropoli del nord Italia, perdeva l’equilibrio e cadeva rovinosamente a terra a causa di una macchia d’olio dispersa sull’asfalto.

La suddetta richiesta risarcitoria veniva fondata sulla **responsabilità dell’Ente convenuto ex art. 2051 c.c.** nella sua qualità di proprietario custode della pubblica via.

Il Comune convenuto eccepiva – costituendosi in giudizio – che nel caso in esame non poteva applicarsi la “responsabilità da cosa in custodia”, dovendosi piuttosto ritenere la fattispecie in esame eventualmente riconducibile, in astratto, al disposto di cui all’art. 2043 c.c. .

Il Giudice così motiva la decisione: “Occorre, innanzitutto, rilevare in punto di diritto, aderendo alla più recente giurisprudenza della S.C., orientamento recepito già in più occasioni da questo Tribunale, che, la *“responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a. ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad una comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante”* (cfr. Cass. N. 15383 del 2006).

La S.C. nella richiamata pronuncia ha anche chiarito che *“la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qualvolta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell’impossibilità della custodia da parte della p.a., mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune, pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito”* (vd. Cass. citata). Nella ridetta pronuncia la S.C. ha quindi aggiunto che *“ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene demaniale, l’ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall’utente, secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l’onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali – nella teorica dell’insidia o trabocchetto – la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia”*.

Nel caso in esame il sinistro è avvenuto sulla pubblica via cittadina, in zona a destinazione anche residenziale e, dunque, in pieno centro abitato, la macchia di olio risultata di mt. 20 di lunghezza per mt. 3 di larghezza secondo i rilievi effettuati dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro presentava dimensioni di notevole entità e si trovava nei pressi di un incrocio regolato da impianto semaforico, elementi tutti che consentono di individuare in ragione dell’estensione del bene stesso la possibilità, da parte dell’ente territoriale che ne è il custode, di esercitare un potere di

controllo e di vigilanza continuo, efficace ed idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, anche se questo bene è soggetto ad un uso generale e diretto da parte dei cittadini con conseguente operare, in capo al Comune, della presunzione di responsabilità posta dall'art. 2051 c.c. (cfr da ultimo Cass. N. 1691/2009).

Quest'ultimo deve pertanto essere condannato al risarcimento dei danni derivati all'attore a seguito del sinistro di cui è causa.